

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

OGGETTO: Norme Tecniche di Attuazione

Dirigente	Ing. Paolo Frescucci	Servizio Governo del Territorio
PROGETTO	Ing. Roberto Bernardini Geom. Roberto Galantini Geom. Daniela Baroni	Ufficio Mobilità
COLLABORAZIONE	Dott. Giovanni Sanfilippo Piero Marchesini	Ufficio Mobilità

Elaborato 1 Relazione Generale	REVISIONI:		
	N.	DATA	NOTE
	1	Ottobre 2017	
	2	Novembre 2019	
	3	Ottobre 2021	

PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI AREZZO

CAPO I –Definizioni e principi generali.	3
Art. 1 -Oggetto del Piano	3
Art. 2 - Obiettivi del piano	3
Art. 3- Ambito di applicazione	3
Art. 4 Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari disciplinati dal Piano	3
Art. 5 Pubblicità sui veicoli.	8
Art.6 Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari	10
Art. 7 Dimensionamento e distribuzione sul territorio della pubblicità affissionistica (art.4, comma 2, lettera b)	10
Art. 8 Zonizzazione del territorio comunale	11
Art. 9 – Divieti e limitazioni	12
CAPO II –Norme per la collocazione degli impianti pubblicitari sul territorio.	14
Art. 10 –Cartello (art. 4 lettera A).....	14
Art. 11 – Impianti per affissioni (art. 4 lettera B)	15
Art. 12 – Impianti a messaggio variabile (art. 4 lettera C)	17
Art. 13 – Pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere (art. 4 lettera D)	18
Art. 14 –Cartello segnaletico (art. 4 lettera E)	20
Art. 15 –Stendardo (art. 4 lettera F)	21
Art. 16 –Striscione (art. 4 lettera G)	22
Art. 17 – Bandiere (art. 4 lettera H)	23
Art. 18 – Segnale orizzontale reclamistico (art. 4 lettera I)	24
Art. 19 – Totem (art. 4 lettera L)	25
Art. 20 – Supporto informativo (art. 4 lettera M1)	26
Art. 21 – Pensilina trasporto pubblico (art. 4 lettera M2).....	27
Art. 22 – Palina trasporto pubblico (art. 4 lettera M3).....	27
Art. 23 – Bagno autopulente (art. 4 lettera M4).....	28
Art. 24 – Segnaparcheggio (art. 4 lettera M5)	29
Art. 25 – Preinsegna (art. 4 lettera N).....	30
Art. 26 – Preinsegna pedonale (art. 4 lettera N1)	31
Art. 27 – Impianti a LED luminosi (art. 4 lettera O)	32
Art. 28 – Altre forme di pubblicità soggette ad autorizzazione.....	33
28.1 Contenitori di volantini, depliant e simili	33
28.2 Pubblicità fonica	33
28.3 Pubblicità effettuata a mezzo aeromobili o palloni frenati.	33

28.4 Casi particolari	33
28.5 Altri mezzi pubblicitari	34
Art. 29 Progetto Unitario	34
Art. 30 Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione	34
Art. 31 Calcolo delle distanze	36
CAPO III Autorizzazioni, competenze e procedimenti amministrativi	38
Art. 32 Competenze.	38
Art. 33 - Domanda e documenti obbligatori	38
33.1 Pubblicità permanente.....	38
33.2 Pubblicità temporanea.....	38
Art. 34 - Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione	38
Art. 35 - Validità dell'autorizzazione	39
Art. 36 - Modifica del messaggio pubblicitario	39
Art. 37 - Rinnovo dell'autorizzazione	40
Art. 38 - Subentro	40
Art. 39 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	40
Art. 40 - Targhetta d'identificazione	41
Art. 41 - Decadenza, revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica.....	41
Art. 42 - Vigilanza	41
Art. 43 - Sanzioni.....	41
CAPO IV – Disposizioni finali e transitorie	43
Art. 44 – Disposizioni finali e transitorie.....	43
Art. 45 - Entrata in vigore	43

CAPO I –DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI.

ART. 1 -OGGETTO DEL PIANO

1. Oggetto del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito denominato Piano) conformemente a quanto disposto dall'art. 65 del “**regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 22/12/2020 è il dimensionamento, la definizione delle tipologie e i criteri distributivi dei mezzi pubblicitari nel territorio del Comune di Arezzo conformemente a quanto già stabilito dal suddetto regolamento comunale.
2. Ad integrazione del citato regolamento comunale il presente Piano stabilisce la **ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e commerciale nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.**

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PIANO

1. L'obiettivo del Piano è quello di regolamentare la distribuzione delle pubbliche affissioni e degli impianti pubblicitari così come di seguito classificati al fine di razionalizzare, riordinare e regolarizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio.
Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria il Piano si prefigge anche i seguenti scopi:
 - tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale;
 - perseguire una diffusione equilibrata e ordinata dei manufatti pubblicitari per evitare fenomeni di affollamento e disturbo visivo;
 - garantire il miglioramento del decoro urbano;
 - favorire l'inserimento nel tessuto cittadino di tipologie di impianti di elevato livello qualitativo in termini progettuali, costruttivo-strutturali, di rispetto dell'ambiente anche con riferimento all'abbattimento del consumo energetico ed all'utilizzo di materiali riciclabili.

ART. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Piano si applica ai mezzi pubblicitari installati in ambiti pubblici o in ambiti privati qualora siano visibili dagli spazi pubblici.
2. Il Piano prende atto dell'attuale delimitazione dei “centri abitati” e regola la localizzazione dei mezzi pubblicitari all'interno e all'esterno di essi. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione dei centri abitati o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente Piano e dall'allegata cartografia.

ART. 4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DISCIPLINATI DAL PIANO

1. Si definisce “impianto pubblicitario” qualunque manufatto visibile dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinato a supportare:
 - pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - pubblica affissione di natura commerciale;
 - pubblicità temporanea o permanente di natura non affissionistica.
2. Ai fini del presente Piano le tipologie di impianti pubblicitari, soggette ad autorizzazione, in conformità all'art. 67 del “**regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**” approvato con

delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 22/12/2020, sono le seguenti

A. Cartello:

1. Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Non può essere luminoso o illuminato e non sono ammessi pannelli elettronici a led.
2. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

B. Impianto per affissioni

1. Supporto installato su area dell'Amministrazione Comunale atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e le affissioni di natura commerciale, nonché gli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100. Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

b.1. Vetrina

1. Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica.
2. Le vetrine possono essere utilizzate anche per pubblicità commerciale privata nel caso delle agenzie immobiliari.

b.2 Pannello porta manifesti

1. Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido.
2. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati
 - formato piccolo - cm 100x140, cm140x100
 - formato medio - cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280
 - formato grande - cm 400x280, cm 420x200, 600x280

b.3 Pannello a muro

1. Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri.
2. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:
 - formati piccoli – cm 140x100, cm 100x140
 - formati medi – cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280
 - formati grandi – cm 400x280, cm 420x200, 600x280

C. Impianti a messaggio variabile

1. Manufatto a cassonetto, mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, di dimensioni similari a quelle di cui ai punti b.2 o b.3 dotati di sistemi multiposter (sistemi rotanti o simili) che consentono l'esposizione alternata di più messaggi pubblicitari
2. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Non sono ammessi pannelli elettronici a led.

D. Pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere

d.1. Gigantografia

1. Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa una porzione o tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.
2. La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà

essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia.

3. Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia.
4. Può essere illuminato o privo di luce.

d.2. Pannelli

1. Sono supporti rigidi dotati di cornice da ancorarsi alle recinzioni o ponteggi di cantiere purché le stesse siano idonee a sopportare la spinta esercitata dal vento sui pannelli.
2. La pubblicità sulle recinzioni dei cantieri potrà essere assentita, purché integrata in uno studio dell'intera recinzione, nei casi in cui non occluda la vista di negozi, abitazioni e luoghi di lavoro. Non è consentita l'affissione della pubblicità direttamente sulle recinzioni senza supporti.

d.3 Striscioni

1. Sono supporti non rigidi da ancorarsi in aderenza a ponteggi di cantiere, purché di dimensioni limitate e a condizione che reclamizzino le ditte esecutrici dei lavori oggetto del cantiere o fornitori di materiali (es: ponteggi, impianti, infissi, e simili).

E Cartello segnaletico

1. Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o alla sua sede, non finalizzato alla diffusione presso il pubblico di un prodotto ma solo dell'attività svolta dall'impresa e della sua sede, nell'ambito del territorio comunale. Ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

F. Stendardo

1. Si definisce stendardo l'elemento bidimensionale monofacciale realizzato in materiale non rigido, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli compresi gli spettacoli viaggianti e manifestazioni o promozioni commerciali.
2. Possono essere collocati su apposite strutture di ancoraggio (pali), o sui pali dell'illuminazione pubblica individuati dall'amministrazione comunale.
3. Se posizionati sull'immobile sede di svolgimento della manifestazione, possono essere collocati tra le colonne dei porticati o in altri punti della facciata e avere una dimensione maggiore.

G. Striscione

1. Lo striscione è un elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli.

H. Bandiere

1. Elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale.
2. Quando la bandiera è finalizzata esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli, la sua collocazione può essere autorizzata su suolo pubblico lungo le strade. Tali elementi possono essere autorizzati limitatamente alla durata di specifici eventi. La bandiera può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale.
3. Quando la bandiera veicola altre forme pubblicitarie come il marchio della ditta o quello di un prodotto dalla stessa commercializzato, l'installazione potrà essere autorizzata esclusivamente all'interno dei resedi destinate ad uso esclusivo delle stesse attività, che siano ubicate nelle zone commerciali e produttive e/o nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali.

I. Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza al passaggio dei veicoli.
3. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
4. Per essi non si applica il comma 3 dell'art. 51 DPR 495/1992 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L. Totem

1. Manufatto di tipo amovibile di forma cilindrica o di prisma, posto su piedistallo non infisso al suolo, destinato alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni, spettacoli o messaggi di natura istituzionale.
2. L'installazione è ammessa per un periodo limitato precedente lo svolgimento dell'iniziativa, al termine della quale il manufatto deve essere rimosso.
3. Il totem può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale.

M. Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

m.1. Supporto informativo

1. Manufatto monofacciale o bifacciale finalizzato a supportare messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica (per es. mappe).
2. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 10% della superficie totale.

m.2 Pensilina dei mezzi di trasporto pubblico

1. Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. L'impianto pubblicitario privo di luce, mono o bifacciale, interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina.

m.3 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

1. Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere privo di luce.

m.4 Bagno autopulente

1. Manufatto contenente un bagno pubblico autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari.

m.5 Segnaparcheggio

1. Impianto pubblicitario da collocare nei parcheggi pubblici o di uso pubblico di superficie, avente un lato da utilizzare con lo scopo di fornire informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio e l'altro quale impianto pubblicitario. Può essere luminoso. Per ogni area destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico di superficie potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di un segnaparcheggio per ogni area.

m.6 Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. L'inserimento di messaggi pubblicitari è vietato.

m.7 Transenna parapedonale, panchina, portabiciclette, cestini etc.

1. L'inserimento di messaggi pubblicitari è vietato.

N. Preinsegne

1. Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno. Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, risulteranno ammissibili nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale, in zone periferiche della città, compatibili con l'ambiente circostante e comunque nel raggio di 2,5 km. dalla sede dell'Azienda.
2. Limitatamente alle strutture turistico ricettive a carattere alberghiero, ai musei, agli auditorium e per facilitare il reperimento di sedi di attività di particolare rilevanza per la città, l'installazione delle preinsegne potrà avvenire in tutto il territorio, purché la loro collocazione risulti compatibile con il decoro e l'ambiente circostante.
3. Le preinsegne devono avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di ml. 1,00x0,20 ad un massimo di ml. 1,50x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta.
4. È ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un **numero massimo di sei preinsegne**, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e caratteristiche.

n.1 Preinsegne pedonali

1. Per indicare oltre alle strutture turistico ricettive a carattere alberghiero, anche le altre attività commerciali è consentita **all'interno della Zona Storica** l'installazione di preinsegne di ridotte dimensioni rispetto a quelle consentite per instradare i flussi veicolari utili a fornire indicazioni di direzione ai pedoni.
2. Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività commerciale, risulteranno ammissibili solamente per indicare le attività presenti in una strada laterale rispetto alla strada principale, attività che altrimenti non sarebbero ben identificabili dai pedoni e comunque potranno essere installate solamente in corrispondenza dell'intersezione tra strada principale e la strada laterale.
3. Le preinsegne pedonali devono avere forma rettangolare, con dimensioni massime di ml. 0.5x0,1 e dovranno essere installate in gruppo su un'unica struttura di supporto tra quelle ammesse nel presente regolamento (vedi articoli successivi) in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale di un **progetto unitario** che coinvolga un congruo numero di attività della strada laterale. L'attuazione del progetto è vincolata al rilsco del nulla osta da parte della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

O. Impianti a LED luminosi

1. Impianti la cui superficie di visualizzazione è realizzata con matrici di LED luminosi installate all'interno di un cassonetto. I dispositivi dovranno essere conformi alla normativa vigente sia per le parti elettriche che per i limiti di luminosità.
2. Per motivi estetici, nei pressi degli impianti a led installati su suolo pubblico non può essere prevista l'installazione di nessuna cassetta armadio: tutti gli apparati elettrici o elettronici dovranno trovare posto all'interno degli elementi costituenti il pannello.
3. I display potranno essere di varie tipologie:
 - A matrice grafica per la diffusione di immagini anche in movimento
 - A caratteri alfanumerici per la diffusione di testi, anche scorrevoli)
 - Insegne a led (es tabacchi, farmacie, etc.)
4. **Lungo le strade i messaggi non possono essere intermittenti o costituiti da immagini in movimento; tale tipo di impianti potrà essere collocato esclusivamente all'interno di**

parcheggi, stazioni bus o ferroviarie o altri luoghi pubblici non visibili dalla strada se questa è percorsa da autoveicoli.

ART. 5 PUBBLICITÀ SUI VEICOLI.

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione ma soggetta alle norme del Codice della Strada nonché al “**regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 22/12/2020.
2. Con particolare riferimento al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione la pubblicità sui veicoli è soggetta alle prescrizioni e divieti contenuti negli articoli riportati di seguito:

Art. 23 D.Lgs n.285/92 comma 2:

“È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.”

Art. 23 D.Lgs n.285/92 comma 8:

“E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. omissis”.

art. 57 D.P.R. n.495/92:

“1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;*
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;*
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;*
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;*
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.*

3. la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;*
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;*
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.*

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;*
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;*
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;*
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai*

dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice. “

3. Nel caso di veicoli “per uso speciale” (art. 53, 54 e 55 Codice della Strada) ovvero quelli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio, sui quali è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse, occorre distinguere per quanto di specifico interesse nel presente Piano i veicoli per uso speciale adibite al trasporto di messaggi e/o manufatti pubblicitari. (lett. “q” del comma 2, dell’art. 203 del Reg.N.Cds), definiti “autopubblicitarie” e “per mostre pubblicitarie” provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo.

Se quindi da un lato è possibile apporre pubblicità su qualsivoglia veicolo ed in tal caso debbono essere rispettate le limitazioni formali e sostanziali stabilite dall’art. 57 Reg.N.Cds; dall’altro ed a maggior ragione, tali limitazioni sono previste per le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie che, per costruzione (ciò che si rileva e si deve rilevare dalla carta di circolazione) sono adibite al trasporto di messaggi e/o manufatti pubblicitari.

La diffusione del messaggio pubblicitario mediante questo tipo di veicoli “per uso speciale” è ammessa senza autorizzazione nei seguenti casi e con le seguenti prescrizioni:

- a) durante la circolazione dinamica, esclusivamente all’esterno della “**zona storica**” compreso le fasi di arresto e fermata così come rispettivamente definite dall’art.157 comma 1 lettere a) e b) C.d.S. **All’interno della zona storica la circolazione di questi veicoli è tassativamente vietata a meno che la superficie interessata dalla pubblicità sia completamente occultata.**
- b) durante la sosta così come definita dall’art. 157 comma 1 lettera c) C.d.S. a condizione che la stessa avvenga all’esterno della “**zona storica**”, sia giustificata dalle normali esigenze fisiologiche e di scambio metabolico del conducente e avvenga nel rispetto delle altre regole della circolazione stradale. Tali regole comprendono la necessità di parcheggiare all’interno degli stalli di sosta, quando tracciati sulla pavimentazione; di non sostare o fermare dove la segnaletica verticale lo vieta; di non fermare o sostare nei punti vietati dalle norme di comportamento; ecc. Se la sosta, si protrae oltre **48h** è obbligatorio, da parte del conducente, occultare la superficie interessata dalla pubblicità.

4. **Nel caso che il veicolo sostì lungo le strade o in vista di esse, fuori della carreggiata stradale in area pubblica o privata non specificatamente adibita a parcheggio, è obbligatorio, da parte del conducente, occultare la superficie interessata dalla pubblicità anche per soste di qualunque durata.**

5. In caso che il messaggio pubblicitario non sia occultato ricorrono i presupposti per la violazione dell’art. 23 C.d.S., che al comma 4, prevede che “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario”, non distinguendo a tal fine le concrete modalità di collocazione di tali mezzi, che, in effetti, può essere operata in svariate forme, quale quella con l’installazione di cartelli

pubblicitari sui lati e sul retro di un autoveicolo, lasciato fermo in vista di strada pubblica. **In questo caso la diffusione di messaggi pubblicitari è considerata abusiva**

ART.6 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari devono rispettare le seguenti caratteristiche generali:
 - a) La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.
 - b) Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.
 - c) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.
 - d) Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia.
 - e) **Tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione del presente regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa.**
 - f) Per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
 - g) La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc), di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.

ART. 7 DIMENSIONAMENTO E DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DELLA PUBBLICITÀ AFFISSIONISTICA (ART.4, COMMA 2, LETTERA B)

1. **Ai sensi della legge 160/2019 art.1, comma 836 con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D.lgs 507 del 15/11/1993.** L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente esistenti sul territorio comunale hanno una superficie totale di circa **5.075 mq**, di cui 4.983 mq a gestione pubblica e 92 mq a gestione privata. **Nell'allegato n.4 - "Censimento impianti affissionistici e progetto di riordino"** sono individuati nel dettaglio gli spazi a gestione pubblica e a gestione privata.
3. Gli impianti classificati **"istituzionali"** sono ad uso esclusivo dell'Amministrazione Comunale o per quelle manifestazioni che hanno il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Gli impianti classificati **"commerciali / istituzionali"** possono essere utilizzati sia a fini istituzionali che a fini commerciali ma in questo caso **non possono essere prenotati con più di quattro mesi di anticipo.**
4. **Il piano prevede una riduzione della superficie globale esistente di 1072,4 mq ovvero il 21,13% ed al contempo prevede la collocazione di nuovi impianti per una superficie complessiva di**

246,4 mq. L'obiettivo del piano è quindi sintetizzato nella tabella seguente:

obiettivo di piano	n. impianti	n. fogli 70x100	mq
commerciale comunale	362	4266	3021,2
istituzionale	174	1338	936,6
necrologica	59	413	289,1
commerciale privati	5	128	92
Totali	600	6145	4338,9

5. Nell' **Nell'allegato n.4 - "Censimento impianti affissionistici e progetto di riordino"** sono individuati nel dettaglio gli spazi a gestione pubblica che verranno mantenuti, quelli oggetto di rimozione o sostituzione, e quelli di nuova installazione.
6. Nell'ottica di procedere ad un riordino degli impianti esistenti, perseguendo l'obiettivo di migliorare il decoro urbano, sarà possibile sostituire vecchi impianti affissionistici di varie dimensioni con nuovi impianti aventi dimensioni 6.00x2.80 m oppure 4,00x2,80, purché non siano variate le superfici massime totali individuate nel presente articolo.
7. **Nell'allegato n.4 - "Censimento impianti affissionistici e progetto di riordino"** sono individuate anche le postazioni in cui sarà possibile collocare nuovi impianti con dimensioni 6.00x2.80 m oppure 4,00x2,80 in sostituzione di quelli vecchi o non appetibili.
8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni per motivi di pubblico interesse ed in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

ART. 8 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
2. **"Zona storica":**
Si definisce "zona storica" la porzione di centro abitato di Arezzo che comprende al suo interno il perimetro delle mura medicee così come individuata nell'allegata planimetria (allegato n.2).
3. **"Zone di valorizzazione urbana"**
Si definiscono zone di valorizzazione urbana le seguenti zone:
 - nel centro urbano di Arezzo la porzione di abitato esterna alle mura cittadine individuata dall'area meglio specificata nell'allegata planimetria (allegato n.2).
 - negli altri centri abitati del territorio comunale l'area è quella rappresentata nelle planimetrie allegate al presente Piano (allegato n.3)
4. L'installazione di impianti pubblicitari, nelle zone di cui ai commi 2 e 3 è, a seconda dei casi, vietata o sottoposta a particolari restrizioni, meglio specificate nei successivi articoli, al fine di tutelare il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell'immagine della città e dei centri abitati minori evitando eccessi di vistosità e invadenza.
5. **"Zona urbana periferica"**
La "zona urbana periferica" coincide con la parte di centro abitato, così come definito dall'art.3 comma 1 punto n. 8 del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni e come perimetrato dagli appositi atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, che risulta esterna alle zone definite ai punti precedenti del presente articolo.
Fanno parte della "zona urbana periferica" quindi anche le porzioni dei centri abitati minori ricadenti nel comune di Arezzo che non sono riconosciute quali "zone di valorizzazione urbana".
6. **"Zona extraurbana"**
La "zona extraurbana" coincide con il territorio comunale non ricadente all'interno dei centri abitati.

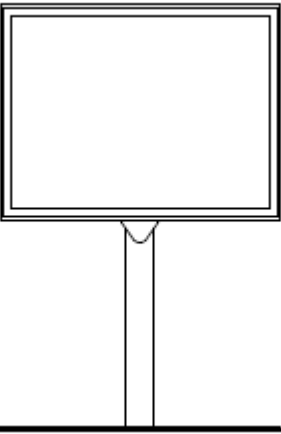
ART. 9 – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Gli impianti pubblicitari e la pubblicità esposta non devono avere contenuto ed immagini rappresentative di violenza fisica o morale, nonché lesive del decoro, offensive delle convinzioni morali, civili e religiose e/o delle appartenenze di genere, culturali e nazionali della persona.
2. Il posizionamento dei manufatti pubblicitari - con le debite eccezioni stabilite per le insegne di esercizio, impianti pubblicitari di servizio, striscioni, locandine e standardi nonché preinsegne – è disciplinato dall'art. 51 Reg.N.Cds. Ulteriori divieti e limitazioni sono introdotte dal presente regolamento nella “zona storica” e nelle “zone di valorizzazione urbana” definite al precedente art. 8.
3. Lungo o in prossimità delle strade fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
4. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati**, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
5. Fatta eccezione per le insegne di esercizio e nei casi specificatamente previsti dal presente piano, **entro i centri abitati** ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un **limite di velocità non superiore a 50 km/h**, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, restano fermi i divieti indicati al precedente comma 4 ad eccezione del punto a) che risulta così modificato:
 - a) Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è permesso sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue a condizione che la larghezza sia superiore a 4m.
6. Lungo la **tangenziale urbana**, entro il centro urbano, il posizionamento dei manufatti pubblicitari è disciplinato dall'art. 51 Reg.N.Cds, ma essendo il limite di velocità superiore a 50 km/h, le distanze minime previste dal comma 4 del predetto articolo, devono essere raddoppiate.
7. In **ambito sia extraurbano che urbano** è vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli quali:
 - a) cancellate, inferriate, recinzioni;
 - b) parapetti di balconi e terrazzi, balaustre;
 - c) pali di segnaletica stradale;
 - d) recinzioni dei parchi urbani, bordi di aiuole, parchi e giardini pubblici;
 - e) piante o sostanze arboree.
8. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
9. È vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.

10. Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione per le dimensioni del manufatto sia d'impedimento o di preclusione, anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile, prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.
11. Per ogni impianto di cui venga richiesta l'autorizzazione all'installazione, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la verifica che il manufatto non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione, al fine di garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii..

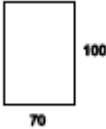
CAPO II –NORME PER LA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO.

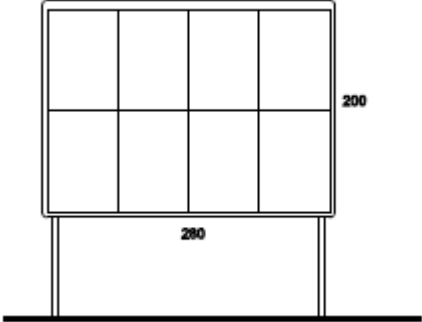
ART. 10 –CARTELLO (ART. 4 LETTERA A)

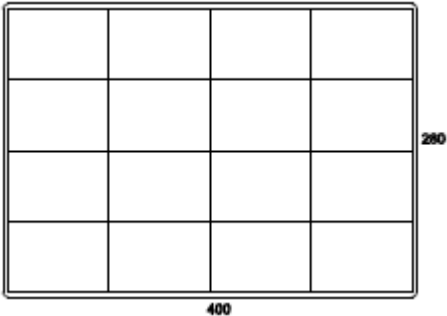
CARTELLO 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata: permanente – 3 anni rinnovabile Superficie max: 6 mq (se bifacciale) Zone dove è ammissibile la collocazione Zona storica:NO Zona di valorizzazione urbana: NO Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	1.50 m
Altezza massima (bordo superiore)	4.50 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	• Zona urbana: 1.50 m • Zona extraurbana: 3.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". Le suddette distanze sono raddoppiate nel caso che gli impianti siano collocati lungo la tangenziale urbana.
Ulteriori divieti e prescrizioni	Il posizionamento dei cartelli, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato sui marciapiedi e all'interno di parchi o giardini pubblici. Sono vietati pannelli a figura variabile a mezzo prisma rotante e smi. Non sono ammessi cartelli luminosi o illuminati ne cartelli a matrice di led. Il posizionamento dei cartelli, lungo le strade individuate dal presente Piano per l'apposizione di stendardi o altri impianti pubblicitari con carattere temporaneo è ammessa purchè ad una distanza di 10 m dalle postazioni utili individuate per la collocazione di impianti temporanei.

ART. 11 – IMPIANTI PER AFFISSIONI (ART. 4 LETTERA B)

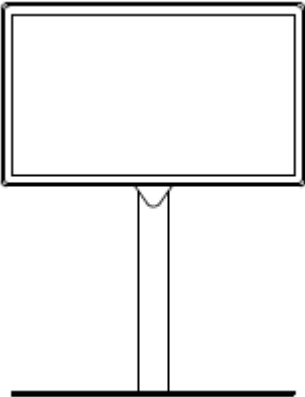
L'ubicazione degli impianti esistenti, di quelli oggetto di riordino e dei nuovi impianti, nei limiti quantitativi indicati all'art. 7, sono indicati nell'allegato n.4 al presente Piano. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100

VETRINA 	Tipologia d'uso: pubblica affissione Durata : permanente Dimensioni: 0.7x1.00 m Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:SI Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d.
Altezza massima (bordo superiore)	n.d.
Distanza dal limite della carreggiata	n.d.
Ubicazione	L'ubicazione di nuovi impianti è stabilita dall'Amministrazione Comunale, con successivi progetti di dettaglio sentiti gli altri enti e uffici competenti (Soprintendenza – ufficio Edilizia)

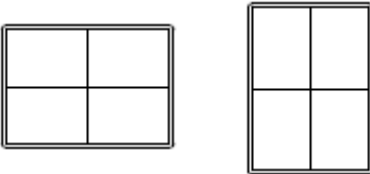
PANNELLO 	Tipologia d'uso: pubblica affissione Durata : permanente Dimensioni: art. 4 lettera b.2 Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: NO Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana: SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	• 1.50 m per superfici comprese tra 1 mq e 6 mq • 2.20 m per superfici maggiori/uguali a 6 mq
Altezza massima (bordo superiore)	6.00 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	• Zona urbana: 1.50 m • Zona extraurbana: 3.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale, con il presente Piano- allegato n.4

PANNELLO A MURO 	Tipologia d'uso: pubblica affissione Durata : permanente Dimensioni: art. 4 lettera b.3 Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:NO Zona di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d.
Altezza massima (bordo superiore)	n.d.
Distanza minima dal limite della carreggiata	n.d.
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale, con il presente Piano- allegato n.4
Ubicazione a parete	Non è ammessa l'ancoraggio a pareti di edifici, nemmeno se le stesse sono completamente cieche e parzialmente addossate ad altri edifici. I pannelli per affissioni possono essere ancorati esclusivamente a muri realizzati per opere di sostegno, recinzioni e smi.

ART. 12 – IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE (ART. 4 LETTERA C)

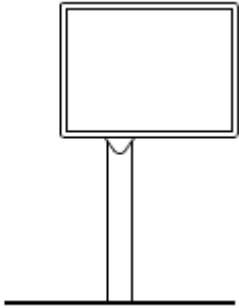
IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente - 5 anni rinnovabile Dimensioni: art. 4 lettera C Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: NO Zona di valorizzazione urbana: NO Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	• 1.50 m per superfici comprese tra 1 mq e 6 mq • 2.20 m per superfici maggiori/uguali a 6 mq
Altezza massima (bordo superiore)	6.00 m (n.d. se a muro)
Distanza minima dal limite della carreggiata	• Zona urbana: 1.50 m • Zona extraurbana: 3.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". Ad eccezione delle distanze dagli altri impianti pubblicitari.
Distanze minime dagli altri impianti pubblicitari	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, in relazione agli altri mezzi pubblicitari sono pari al doppio di quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992

ART. 13 – PUBBLICITÀ SU PONTEGGI O RECINZIONI DI CANTIERE (ART. 4 LETTERA D)

PUBBLICITA' SU PONTEGGI 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea = durata lavori (*) Zone dove è ammissibile la collocazione: Zona Storica:SI (**) Zona di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI (*) Per tutti gli interventi di edilizia libera, la durata massima dell'autorizzazione non potrà essere superiore a 90 giorni con una sola possibile proroga fino ad un complessivo massimo di 180 giorni per dimostrato impedimento tecnico. (**) Nei limiti e con le modalità previste dalle norme per la tutela paesaggistica e degli edifici storici.
Dimensioni	Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia. Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia.
PANNELLI SU RECINZIONI 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea = durata lavori (*) Superficie max: 3 mq Zone dove è ammissibile la collocazione: Zona Storica: SI (**) Zona di valorizzazione urbana: SI (**) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: SI (*) Per tutti gli interventi di edilizia libera, la durata massima dell'autorizzazione non potrà essere superiore a 90 giorni con una sola possibile proroga fino ad un complessivo massimo di 180 giorni per dimostrato impedimento tecnico. (**) purché integrata in uno studio dell'intera recinzione, nei casi in cui non occluda la vista di negozi, abitazioni e luoghi di lavoro.
Dimensioni	La superficie totale della pubblicità non dovrà essere superiore al 20% della superficie della recinzione di cantiere risultante dal prodotto della sua lunghezza prospiciente la strada pubblica, per la rispettiva altezza;

Ulteriori divieti e prescrizioni	Sono vietati pannelli a figura variabile a mezzo prisma rotante e smi. Non sono ammessi pannelli luminosi o illuminati. L'impianto pubblicitario deve essere realizzato in modo tale da non interferire con le segnalazioni di pericolo diurne e notturne, etc. installate sulla recinzione di cantiere. La sagoma dell'impianto pubblicitario non può fuoriuscire dai bordi della recinzione di cantiere.
Certificazioni	Il soggetto titolare della recinzione di cantiere o colui che ne ha acquisito la disponibilità, unitamente all'istanza dovrà presentare al Comune il progetto di recinzione e di collocazione della pubblicità, unendovi una perizia sottoscritta dal coordinatore della sicurezza di cantiere e dal responsabile della sicurezza di cantiere che attestano le modalità costruttive della recinzione e che la stessa è idonea a sopportare la spinta esercitata dal vento sui pannelli.

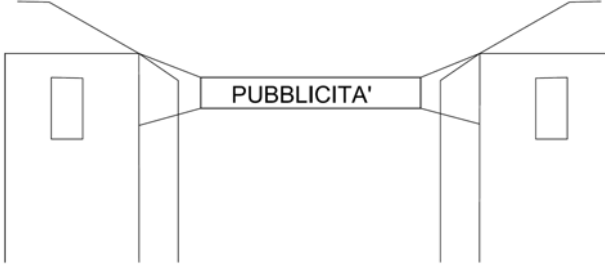
ART. 14 –CARTELLO SEGNALETICO (ART. 4 LETTERA E)

CARTELLO SEGNALETICO 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente – 3 anni rinnovabile Dimensioni: 2.00x1.50 m Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:NO Zona di valorizzazione urbana:NO Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	• 1.50 m • 2.20 m se posizionato su percorsi pedonali
Altezza massima (bordo superiore)	4.50 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	Zona urbana: 0.50 m Zona extraurbana: 3.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". Finalizzato a segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o la sua sede, può essere installato ad una distanza non superiore a 1000 m, misurati lungo il percorso.
Ulteriori divieti e prescrizioni	Il posizionamento dei cartelli, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato all'interno di parchi o giardini pubblici. Non sono ammessi cartelli luminosi o illuminati. Il posizionamento dei cartelli, lungo le strade individuate dal presente Piano per l'apposizione di stendardi o altri impianti pubblicitari con carattere temporaneo è ammessa purchè ad una distanza di 10 m dalle postazioni utili individuate per la collocazione di impianti temporanei.

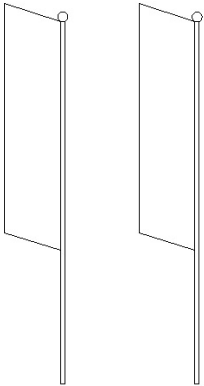
ART. 15 –STENDARDO (ART. 4 LETTERA F)

STENDARDO 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporaneo Superficie max: 2.50 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:NO Zona di valorizzazione urbana: SI (*) Zona urbana periferica:SI (*) Zona extraurbana:NO (*) Esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale (allegato 5)
Altezza minima (bordo inferiore)o	3.00 m
Altezza massima (bordo superiore)	5.00 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	n.d.
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale , con il presente Piano (allegato 5)
Ulteriori divieti e prescrizioni	L' esposizione di stendardi è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L' esposizione degli stendardi è autorizzabile unicamente per periodi pari a 15 giorni (la prima quindicina o la seconda quindicina di ogni mese). L'autorizzazione può essere rinnovata per una ulteriore esposizione da effettuarsi dopo un periodo d'interruzione di 15 giorni. Possono essere esposti un numero massimo di stendardi pari a 20 per ogni messaggio pubblicitario.

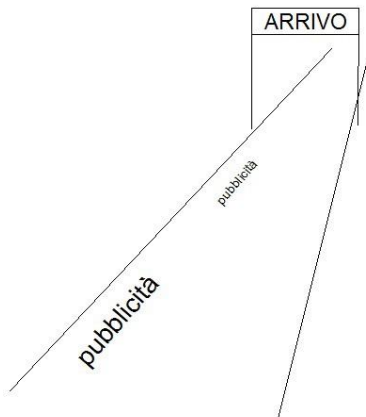
ART. 16 –STRISCIONE (ART. 4 LETTERA G)

STRISCIONE 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporaneo Superficie max: 12 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: SI (*) Zona di valorizzazione urbana: SI (*) Zona urbana periferica: SI (*) Zona extraurbana: NO (*) Esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale.
Altezza minima (bordo inferiore)o	5.10 m (*) (*) Se in via eccezionale posizionato parallelamente alla strada ancorato a fabbricati o recinzioni può essere posto ad altezze inferiori
Altezza massima (bordo superiore)	n.d
Distanza minima dal limite della carreggiata	n.d.
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale.
Ulteriori divieti e prescrizioni	L' esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L' esposizione degli striscioni è autorizzabile unicamente per periodi pari a 15 giorni (la prima quindicina o la seconda quindicina di ogni mese). L'autorizzazione può essere rinnovata per una ulteriore esposizione da effettuarsi dopo un periodo d'interruzione di 15 giorni.

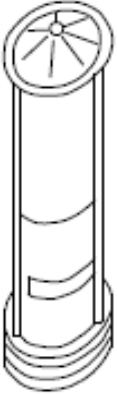
ART. 17 – BANDIERE (ART. 4 LETTERA H)

BANDIERA 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporaneo/permanente Superficie max: 9 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:NO Zona di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana: SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	2.4/5.10 m (*) (*) Qualora l'impianto aggetti su suolo pubblico l'altezza minima è di metri 2,4 su aree pedonali e metri 5 su aree aperte al traffico veicolare.
Altezza massima (bordo superiore)	10 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	3.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".
Ulteriori divieti e prescrizioni	Quando la bandiera è finalizzata esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli la sua collocazione può essere autorizzata su suolo pubblico lungo le strade. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi (pubb. temporanea). La bandiera può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale. Quando la bandiera veicola altre forme pubblicitarie come il proprio marchio o quello di un prodotto commercializzato dalla propria attività potrà essere autorizzata esclusivamente all'interno dei resedi ad uso esclusivo delle stesse attività poste nelle zone commerciali e produttive e nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, in tal caso può essere autorizzato un impianto pubblicitario permanente.

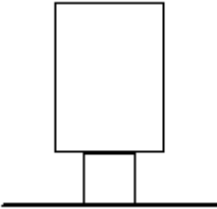
ART. 18 – SEGNALE ORIZZONTALE RECLAMISTICO (ART. 4 LETTERA I)

SEGNALE ORIZZONTALE 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea Superficie max: n.d Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: SI Zona di valorizzazione urbana: SI Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: SI
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Per essi non si applica il comma 3 dell'art. 51 DPR 495/1992 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
Ulteriori divieti e prescrizioni	Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

ART. 19 – TOTEM (ART. 4 LETTERA L)

TOTEM 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea Superficie max: • formato piccolo 1 mq • formato grande 3.5 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: SI (*) Zona di valorizzazione urbana: SI (**) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO (*) Solo formato piccolo - esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale. (**) Anche formato grande - esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale.
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d.
Altezza massima (bordo superiore)	3.00 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	3.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale, nella zona urbana periferica le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".
Ulteriori divieti e prescrizioni	Deve essere posto su piedistallo non infisso al suolo ed in grado di sopportare l'azione del vento. E' esclusivamente destinato alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni, spettacoli o messaggi di natura istituzionale. L'installazione è ammessa per un periodo limitato precedente lo svolgimento dell'iniziativa al termine della quale devono essere rimossi. Il totem può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale.

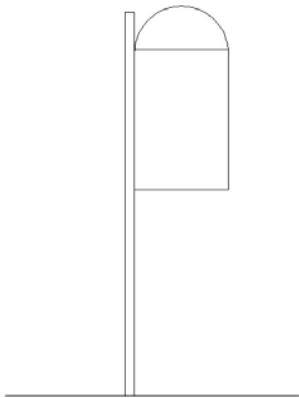
ART. 20 – SUPPORTO INFORMATIVO (ART. 4 LETTERA M1)

SUPPORTO INFORMATIVO 	Tipologia d'uso: istituzionale/turistica/culturale Durata : permanente Superficie max: • formato piccolo fino a 2 mq • formato grande tra 2 e 6 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: GC (*) Zona di valorizzazione urbana: GC (**) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO (*) Solo formato piccolo – solo a seguito di Progetto approvato dalla Giunta Comunale e previo parere favorevole della Soprintendenza (**) Anche formato grande – solo a seguito di Progetto approvato dalla Giunta Comunale
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d.
Altezza massima (bordo superiore)	3.00 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	0.5 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".
Ulteriori divieti e prescrizioni	Finalizzato esclusivamente a supportare messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica (per es. mappe). Può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 10% della superficie totale. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

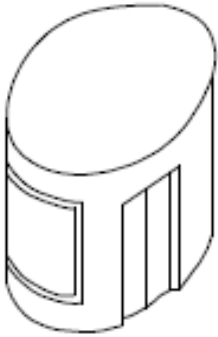
ART. 21 – PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO (ART. 4 LETTERA M2)

PENSILINA T.P.L. 	Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 2 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:SI Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d.
Altezza massima (bordo superiore)	n.d.
Distanza minima dal limite della carreggiata	n.d.
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale
Ulteriori divieti e prescrizioni	Mono o bifacciale, dovrà essere apposto esclusivamente su una delle due pareti laterali della pensilina. Privo di luce.

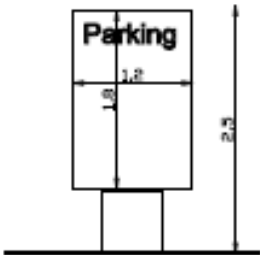
ART. 22 – PALINA TRASPORTO PUBBLICO (ART. 4 LETTERA M3)

PALINA T.P.L. 	Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 1.5 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:SI Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI
Altezza minima (bordo inferiore)o	2.20 m
Altezza massima (bordo superiore)	4.00 m
Distanza minima dal limite della carreggiata	1.50 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale

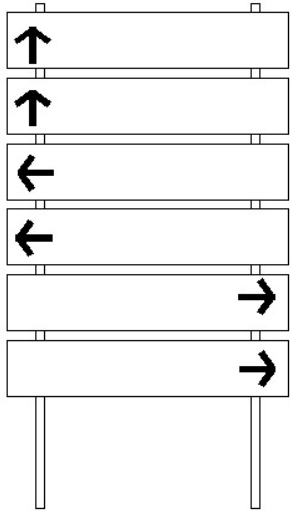
ART. 23 – BAGNO AUTOPULENTE (ART. 4 LETTERA M4)

BAGNO AUTOPULENTE 	Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 6 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:NO Zone di valorizzazione urbana:SI (*) Zona urbana periferica:SI (*) Zona extraurbana:NO (*) Esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d
Altezza massima (bordo superiore)	n.d
Distanza dal limite della carreggiata	n.d
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale

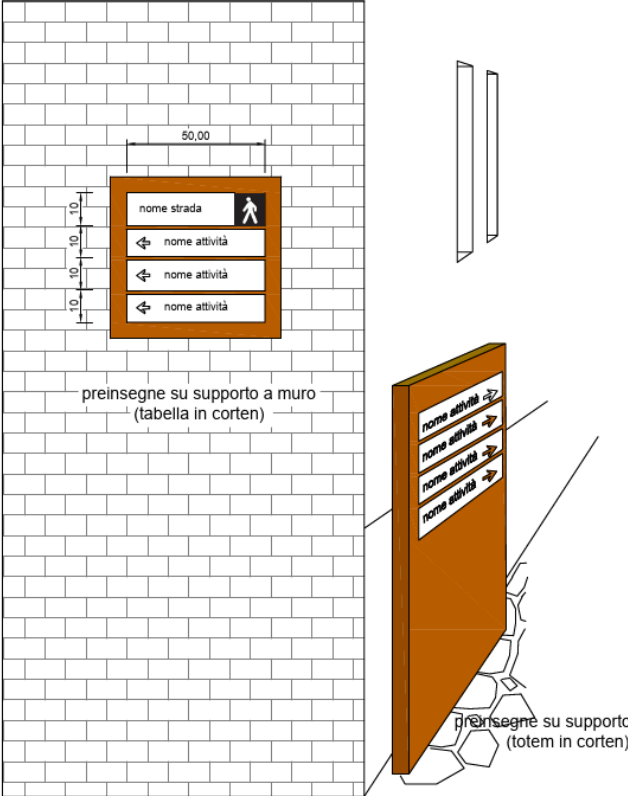
ART. 24 – SEGNAPARCHEGGIO (ART. 4 LETTERA M5)

SEGNAPARCHEGGIO 	Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 3 mq Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: SI Zona di valorizzazione urbana: SI Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d
Altezza massima (bordo superiore)	2.50 m
Distanza dal limite della carreggiata	n.d
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è permessa all'interno dei parcheggi chiusi a pagamento con lo scopo di fornire informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio
Ulteriori divieti e prescrizioni	Il messaggio pubblicitario potrà essere collocato su uno dei due lati. Per ogni parcheggio pubblico o di uso pubblico potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di un segnaparcheggio per ogni area Può essere luminoso.

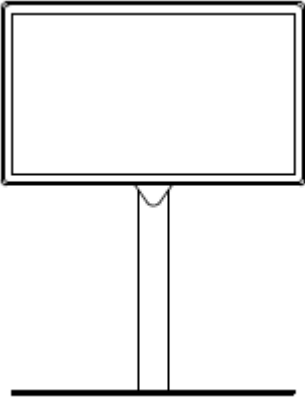
ART. 25 – PREINSEGNA (ART. 4 LETTERA N)

PREINSEGNA 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente – 3 anni rinnovabile dimensioni: • formato piccolo 1.00 x 0.20 • formato grande 1.5 x 0.30 Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: • turistico alberghiere S I (*) • commerciali..... NO Zone di valorizzazione urbana: • turistico alberghiere SI • commerciali..... NO Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: SI (*) Solo formato piccolo - l'installazione è consentita solo per gli hotels non è consentita la collocazione di preinsegne per l'indicazione di b&b o case vacanza
Altezza minima (bordo inferiore)o	• 0.60 m se su banchina non pedonabile • 2.20 m se su marciapiede o percorso pedonale
Altezza massima (bordo superiore)	3.50 m
Distanza dal limite della carreggiata	• Zona urbana: 0.50 m • Zona extraurbana: 1.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". Le suddette distanze sono raddoppiate nel caso che gli impianti siano collocati lungo la tangenziale urbana.
Ulteriori divieti e prescrizioni	E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione (art. 48, comma 3 Reg.N.Cds). Il posizionamento delle preinsegne, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato all'interno di parchi o giardini pubblici. Le preinsegne non possono essere installate ad una distanza maggiore di 2,5 km dalla sede dell'azienda pubblicizzata.

ART. 26 – PREINSEGNA PEDONALE (ART. 4 LETTERA N1)

PREINSEGNA PEDONALE 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente – 3 anni rinnovabile dimensioni: - formato singola preinsegna 0.5 x 0.1 Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica - PU(*) - turistico alberghiere S I - esercizi commerciali S I Zone di valorizzazione urbana:NO Zona urbana periferica:NO Zona extraurbana:NO (*) in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale di un progetto unitario che coinvolga un congruo numero di attività della strada laterale. L'attuazione del progetto è vincolata al rilascio del nulla osta da parte della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Le preinsegne pedonali possono essere installate solamente per indicare le attività di una strada laterale secondaria . Installabile solo all'intersezione tra la strada secondaria e la principale
Altezza minima (bordo inferiore)o	n.d. - sempre a ridosso o appesa al muro
Altezza massima (bordo superiore)	n.d. - sempre a ridosso o appesa al muro
Ulteriori divieti e prescrizioni	E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di dieci preinsegne.

ART. 27 – IMPIANTI A LED LUMINOSI (ART. 4 LETTERA O)

IMPIANTI A LED 	Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente Dimensioni • formato piccolo: $\leq$ cm 100x150 • formato medio: $<$ cm 200x300 • formato grande : $\geq$ cm 200x300 • formato max: 400x300cm Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: NO Zona di valorizzazione urbana: D.G.(*) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO (*) solo a seguito di Progetto approvato dalla G.C.
Altezza minima (bordo inferiore)o	• n.d • 2.20 m formati medi/grandi
Altezza massima (bordo superiore)	n.d.
Distanza dal limite della carreggiata	3.00 m
Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze	Premesso che in ogni caso devono essere rispettate le distanze minime previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, tuttavia il posizionamento è possibile qualora l'amministrazione valuti idoneo il luogo, ed inoltre potranno essere prescritte distanze maggiori ove ritenuto necessario. Ad esclusione delle insegne di esercizio, la distanza da osservare nell'ubicazione degli impianti in relazione agli altri impianti pubblicitari è pari a metri 100.
Ulteriori divieti e prescrizioni	Per motivi estetici, nei pressi degli impianti a led installati su suolo pubblico non può essere prevista l'installazione di nessuna cassetta armadio: tutti gli apparati elettrici o elettronici dovranno trovare posto all'interno degli elementi costituenti il pannello. Qualunque sia la tipologia del pannello: • A matrice grafica • A caratteri alfanumerici • Insegne a led (es tabacchi, farmacie, etc.) Se posto lungo le strade i messaggi non potranno essere intermittenti o costituiti da immagini in movimento, tale tipo di impianti potrà essere collocato esclusivamente all'interno di parcheggi, stazioni bus o ferroviarie o altri luoghi pubblici non visibili dalla strada se questa è percorsa da autoveicoli.

ART. 28 – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.

28.1 Contenitori di volantini, depliant e simili

1. La pubblicità eseguita per mezzo di volantini, depliant, pubblicazioni di annunci e simili collocati all'interno di contenitori/distributori è ammessa senza autorizzazione solamente all'interno dei locali di attività commerciali.
2. I contenitori se posizionati su suolo pubblico devono essere preventivamente autorizzati. La loro collocazione su suolo pubblico è vietata nella "Zona Storica". In ogni modo la collocazione dovrà essere sempre richiesta in aderenza ad un fabbricato, non sono ammessi contenitori posizionati a ridosso di pali dell'illuminazione pubblica, semafori, segnaletica o che ingombrino in qualunque modo il passaggio pedonale.

28.2 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, previa autorizzazione, è consentita, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 495/92, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni culturali, sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, nonché in occasione di spettacoli viaggianti limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
2. La pubblicità fonica è sempre vietata all'interno della "Zona Storica" ed è altresì vietata nelle strade adiacenti gli ospedali e le case di cura.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della legge 24 aprile 1975 n.130. Non potranno essere superati i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e ss.mm.ii.

28.3 Pubblicità effettuata a mezzo aeromobili o palloni frenati.

1. La pubblicità a mezzo aeromobili o palloni frenati è ammessa, previa autorizzazione, esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.
2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale. In ogni caso la loro collocazione su suolo pubblico è ammessa esclusivamente nella "Zona Urbana Periferica" ed in ambito extraurbano.
3. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.

28.4 Casi particolari

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari quali cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali, in occasione di eventi particolari quali mostre, manifestazioni, spettacoli di particolare rilevanza, compreso gli spettacoli viaggianti, potrà essere autorizzata l'installazione anche in ulteriori postazioni oltre a quelle normalmente definite dagli elaborati cartografici del presente piano. Nella domanda il richiedente dovrà fornire l'elenco delle varie installazioni richieste. All'ufficio competente è riservata la facoltà, esaminata la domanda, di valutare la congruità del numero di impianti richiesti e la correttezza delle postazioni, rilasciando la prescritta autorizzazione per gli impianti ritenuti autorizzabili. Potrà inoltre richiedere, per la particolarità della richiesta, altri documenti ritenuti necessari e imporre prescrizioni circa le modalità di posa e di rimozione degli impianti autorizzati.
2. La temporaneità è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione regolarmente indetta e/o autorizzata.

28.5 Altri mezzi pubblicitari

1. Qualora si intendano realizzare impianti pubblicitari e/o informativi non previsti dal presente Piano potrà essere autorizzata, con previo atto deliberativo della Giunta Comunale, l'installazione di impianti pubblicitari di **carattere sperimentale a tempo determinato, non superiore a un anno**, al termine del quale, verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Piano, si potrà apportare la relativa modifica allo stesso.

ART. 29 PROGETTO UNITARIO

1. Ove previsto dal presente Piano, l'installazione di impianti pubblicitari in particolari zone del territorio cittadino può avvenire solo sulla base della valutazione di un Progetto Unitario.
2. Il Progetto Unitario è un progetto di massima, redatto in scala adeguata e con tutti gli elaborati necessari, funzionale a definire le caratteristiche tipologiche, di progettazione ed installazione degli impianti pubblicitari.
3. Il progetto unitario dovrà essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica riferita:
 - all'analisi del territorio cui lo stesso è riferito;
 - ai singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi;
 - alle proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari sia in termini di caratteristiche degli stessi sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.
4. Il progetto unitario costituisce documentazione obbligatoria per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari nei seguenti casi:
 - installazioni in zone speciali così come individuate ai precedenti articoli;
 - installazioni di impianti speciali di tipo innovativo o tecnologicamente avanzato;
5. **Il progetto unitario è approvato dalla Giunta Comunale, previo parere della soprintendenza qualora necessario**

ART. 30 MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. La distinzione fra i mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Piano e soggetti ad autorizzazione e quelli invece non soggetti ad autorizzazione ma soggetti alle norme del Codice della Strada, al D.lgs. 507/93, alle norme in materia edilizia, nonché al "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" è stabilita in genere sulla base della natura del messaggio pubblicitario e del luogo cui il messaggio pubblicitario si riferisce, cioè se installato in luogo estraneo alla sede dell'attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie esclusive dell'attività.
2. I seguenti mezzi pubblicitari possono essere installati senza l'autorizzazione ma sono comunque soggetti alle disposizioni di cui al C.d.S., al D.lgs. 507/93 oltre che alle altre norme citate in precedenza:
 - a) Le **insegne di esercizio** dei negozi o attività commerciali comprese le stazioni di rifornimento carburante, le targhe e simili. La loro tipologia e modalità di collocazione è regolamentata dal Regolamento Edilizio del comune di Arezzo.
 - b) Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari (locandine e simili), esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
 - c) Gli avvisi al pubblico (**locandine e simili**) esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità o la promozione pubblicitaria di manifestazioni (spettacoli, mostre, inaugurazioni commerciali, e simili) e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi.
 - d) I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle

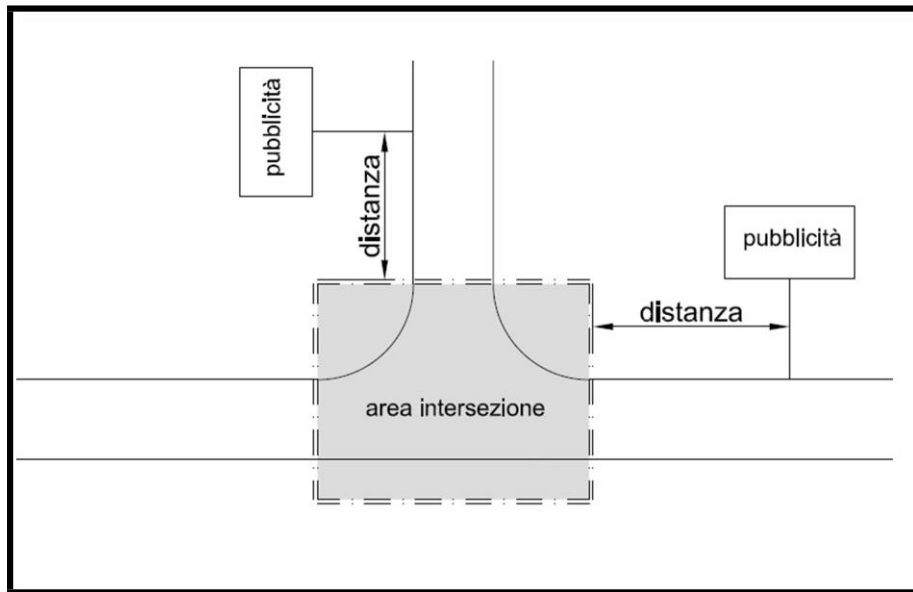
recinzioni dei **locali di pubblico spettacolo**, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.

- e) I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli **impianti sportivi** con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.
 - f) I manufatti pubblicitari, relativi ai **giornali** ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
 - g) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di **mezzi di trasporto pubblico**.
 - h) La pubblicità effettuata mediante **distribuzione di manifestini** o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi. Il lancio di materiale pubblicitario (volantini e simili) nei luoghi pubblici è vietato su tutto il territorio comunale
3. **Cavalletti espositori:** all'interno della “**zona storica**” è vietata ogni forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù. Questi dovranno contenere esclusivamente il nome del locale e il menù ma non potrà essere pubblicizzato nessun altro prodotto o marchio. I cavalletti espositori del menù potranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, se presente, altrimenti sulla soglia del locale, ma non sul suolo pubblico.
4. Nella restante parte del centro abitato i cavalletti espositori possono essere utilizzati per promuovere altre tipologie di esercizi commerciali purché gli stessi siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico se presente, altrimenti sulla soglia del locale o qualora ciò non sia possibile sul suolo pubblico in aderenza al fabbricato e contigui all'ingresso o vetrina del locale stesso, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale o veicolare.
5. E' sempre vietata l'esposizione di cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili in luoghi distanti dall'esercizio commerciale, come ad esempio in corrispondenza delle intersezioni per indicare la posizione del locale.

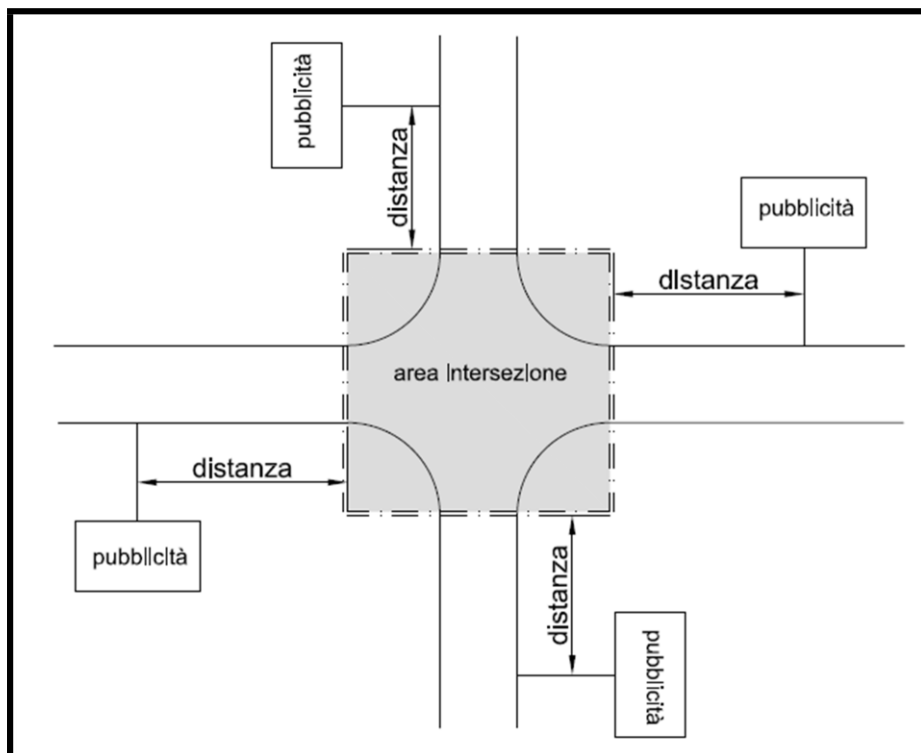
ART. 31 CALCOLO DELLE DISTANZE.

1. Le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", e quelle imposte dal presente Piano. Al fine del calcolo delle distanze si individuano nel presente Piano le casistiche più ricorrenti:

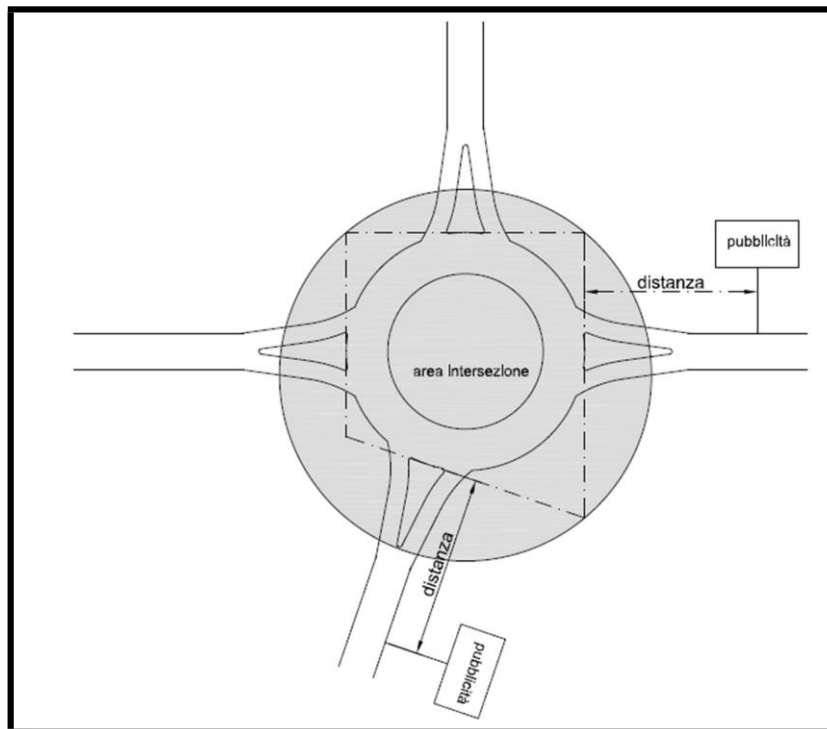
a) *Distanza dall'intersezione: intersezione a T*



b) *Distanza dall'intersezione: intersezione a 4 braccia*

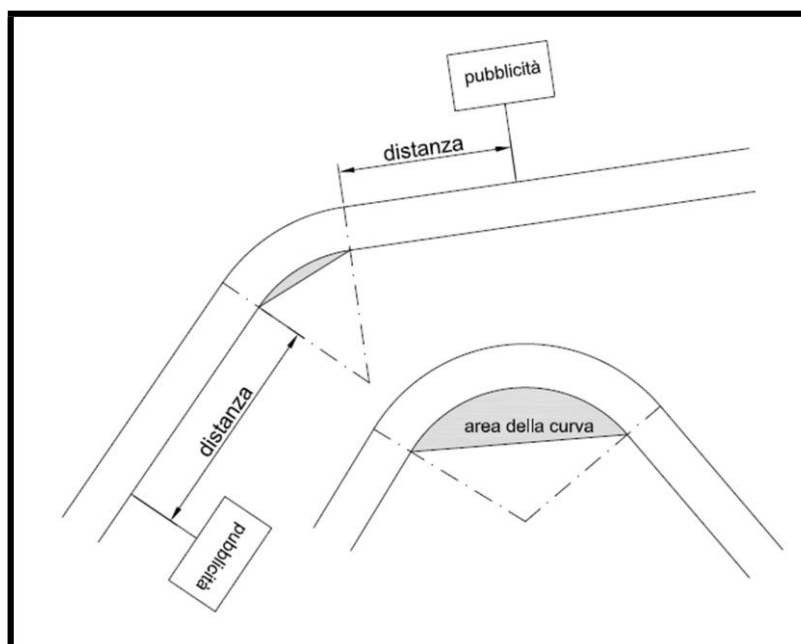


c) Distanza dall'intersezione: intersezione a rotatoria



2. La distanza dell'impianto si misura dalla retta tangente alla circonferenza esterna della rotatoria e perpendicolare all'asse del braccio di immissione
3. L'installazione degli impianti è comunque vietata all'interno dell'area di intersezione costituita dall'area del cerchio circoscritto al poligono rappresentato nella figura e costituito dalle tangenti alla circonferenza esterna della rotatoria perpendicolari agli assi di immissione.

c) Distanza dalle curve



4. L'installazione degli impianti è comunque vietata lungo la curva e all'interno dell'area della curva (art. 51 comma 3 punto c DPR n. 495/1992).

ART. 32 COMPETENZE.

1. Chiunque intenda installare a lato o in vista delle strade (o aree) comunali pubbliche o aperte all'uso pubblico mezzi pubblicitari di qualunque tipo, tra quelli che il presente Piano stabilisce essere soggetti ad autorizzazione, deve presentare apposita domanda, previo pagamento dell'imposta di bollo, al Responsabile dell'Ufficio competente del Comune di Arezzo.
2. Le forme pubblicitarie previste dal presente Piano sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda documentata del titolare del mezzo pubblicitario, secondo le modalità ed i termini indicati negli articoli seguenti, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
3. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario avvenga fuori dei centri abitati lungo strade Statali, Regionali e Provinciali o in vista di esse, la domanda è presentata direttamente all'Ente proprietario della strada, secondo le modalità previste dai regolamenti interni di tali Enti.
4. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario avvenga dentro i centri abitati delle frazioni lungo strade Statali, Regionali e Provinciali o in vista di esse, la domanda è presentata al Comune e il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.
5. Nel caso di installazione di manufatti o impianti pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, nel caso in cui la pubblicità sia visibile da strade di proprietà comunale e/o di altri Enti ma interne al centro abitato, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente Ferroviario preposto, previo nulla osta del Comune.
6. Nel caso d'installazione di manufatti o impianti pubblicitari su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente proprietario della strada, previo nulla osta del Comune.

ART. 33 - DOMANDA E DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. L'istanza va presentata utilizzando le procedure online predisposte dall'amministrazione comunale.

33.1 Pubblicità permanente

2. La procedura telematica per la presentazione delle istanze di autorizzazione di nuovi impianti o rinnovo di impianti esistenti può essere effettuata collegandosi al link <https://www.comune.arezzo.it/autorizzazioni-pubblicitarie-online>

33.2 Pubblicità temporanea

3. La procedura telematica per la presentazione delle istanze di autorizzazione di striscioni o standardi pubblicitari può essere effettuata collegandosi al link <https://www.comune.arezzo.it/autorizzazioni-pubblicitarie-online>
4. Per le altre forme di pubblicità temporanea la domanda va presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione e reperibile al link: <https://www.comune.arezzo.it/autorizzazioni-pubblicità-temporanea>

ART. 34 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. La domanda è verificata dal competente Ufficio, il Responsabile del Procedimento dà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento che decorre dalla data di presentazione della domanda.

2. Se la domanda è regolarmente corredata di tutta la documentazione prevista, l'istruttoria è conclusa entro sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento, con formale provvedimento di accoglimento o di rigetto.
3. Il termine indicato è sospeso nel caso in cui la domanda presentata sia carente di tutto o parte della documentazione elencata negli articoli precedenti. Il termine è altresì ulteriormente sospeso se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione.
4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;
5. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio oltre all'autorizzazione viene rilasciata la concessione all'occupazione dello spazio.
6. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Il pagamento del canone patrimoniale dovuto per l'occupazione del suolo e/o l'esposizione pubblicitaria non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S. e l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere compresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, senza l'autorizzazione.

ART. 35 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del C.d.S., è stabilita come segue:
 - **3 anni** per i cartelli, le preinsegne pubblicitarie e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dal presente Piano.
 - Variabile inferiore ad 1 anno per gli impianti pubblicitari temporanei secondo quanto stabilito nel presente Piano e nell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
3. I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo Piano, sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio, di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.
4. L'autorizzazione cessa di ogni validità, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro, con le modalità indicate dall'art. 38.

ART. 36 - MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. La modifica del messaggio pubblicitario posto su impianti permanenti, ad esclusione degli impianti destinati alle affissioni, deve essere oggetto di comunicazione rivolta all'Ufficio comunale competente, allegando il bozzetto colorato del nuovo messaggio, unitamente alla copia o agli estremi dell'autorizzazione già posseduta.

2. L'autorizzazione alla variazione del messaggio grafico indicata al comma precedente, si intende assentita se entro 20 giorni l'amministrazione comunale non comunica all'interessato di avere rilevato delle difformità rispetto alle norme che regolano i messaggi pubblicitari. L'autorizzazione originale viene aggiornata **mantenendo gli stessi termini di scadenza del provvedimento già rilasciato**.

ART. 37 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione.

ART. 38 - SUBENTRO

1. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione permanente o temporanea di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel Piano ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Qualora sopravvengano mutamenti in ordine al soggetto autorizzato, lo stesso dovrà presentare immediata comunicazione al competente Ufficio comunale, mentre il subentrante dovrà presentare istanza per il subentro nell'autorizzazione almeno 30 giorni prima della data del trasferimento corredata dei documenti necessari per le domande di rinnovo ed in particolare degli estremi dell'autorizzazione, in corso di validità, che ne legittima la presenza.
2. Dovrà inoltre essere allegato alla domanda gli estremi o copia dell'atto notarile attestante la cessione dell'impianto.
3. Nel caso che l'autorizzazione che legittima la presenza dell'impianto abbia perso validità perche scaduta, dovrà necessariamente essere presentata la domanda per l'autorizzazione di un nuovo impianto, corredata di tutti i documenti previsti in caso di nuova istanza.

ART. 39 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:
 - a) Installare l'impianto o mezzo pubblicitario **entro 90 giorni** dal rilascio del titolo autorizzatorio.
 - b) Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli elementi di sostegno.
 - c) Effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento, nelle condizioni di esercizio autorizzate.
 - d) Segnalare all'ufficio competente la momentanea rimozione del supporto del messaggio pubblicitario sia che essa sia dovuta per motivi manutentivi sia che la rimozione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza. Non è ammessa la collocazione sul territorio dei soli sostegni dell'impianto pubblicitario senza il supporto per il messaggio pubblicitario. Pertanto anche quando temporaneamente rimosso, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla reinstallazione dell'impianto pubblicitario entro 90 giorni dalla comunicazione di rimozione. Oltre tale termine l'autorizzazione perde di validità.
 - e) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze.
 - f) Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario e al ripristino dei luoghi ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
 - g) Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine, degli stendardi e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.
 - h) Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione

autorizzata.

ART. 40 - TARGHETTA D'IDENTIFICAZIONE

1. Al fine di verificare la correttezza formale della collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, sui medesimi il titolare dell'autorizzazione deve fissare saldamente all'impianto una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi (o comunque indelebili) e ben leggibili, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - e) data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile (art. 55, Reg.N.Cds.).
3. La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, oppure ogni volta che intervenga una variazione, anche di uno solo, dei dati riportati originariamente ed ancora, ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

ART. 41 - DECADENZA, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSPENSIONE O MODIFICA

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) L'inosservanza del termine di giorni 90, dalla data del rilascio dell'autorizzazione per procedere all'installazione del manufatto.
 - b) La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.
 - c) L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.
 - d) L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.
 - e) Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 38.
 - f) La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario, senza la necessaria autorizzazione.
 - g) Il mancato rinnovo nei tempi e con le modalità previsti dal presente Piano.
2. L'autorizzazione è revocata :
 - a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - b) per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
 - c) per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.
3. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza o di modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata.

ART. 42 - VIGILANZA

1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti.
2. Ogni inadempienza o difformità dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata al Servizio competente e al Servizio Tributi per le disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 43 - SANZIONI

1. Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle

norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Piano è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e s.m.i, compresa la rimozione.

2. Chiunque installa o fa installare a proprio uso o utilità, pubblicità stradale di qualunque tipo, senza autorizzazione, oppure, senza sottostare alle prescrizioni dettate dalla normativa o dall'autorizzazione eventualmente conseguita, non potrà richiedere ed ottenere nuova autorizzazione, se prima non provvederà a rimuovere la pubblicità installata abusivamente ed a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.
3. La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quater del vigente C.d.S.
4. Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dal **"Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"**.

CAPO IV –.DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 44 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le norme del Piano si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
2. L'entrata in vigore di eventuali modifiche del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione, nonché di altre normative inerenti la pubblicità stradale, che dovessero comportare modifiche a quanto prescritto nel presente Piano ne comporteranno l'immediato e automatico adeguamento.

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano sostituisce e abroga il precedente Piano e successive modificazioni approvato con delibera CC n.115/1999 per le parti non già abrogate dal "Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera CC n. 97 del 22/12/2020.
2. Il presente Piano sostituisce e abroga il Titolo III del ""Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con delibera CC n. 97 del 22/12/2020.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle vigenti normative.